



CHIARIMENTI

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'edificio denominato "Digital Revolution House" in Torino, Via Paolo Borsellino n.4/c int.38 - CIG: 94571520B8

Chiarimento 1

Buonasera, la presente per comunicare gentilmente che all'atto di scaricare il file del progetto tecnico completo, il sistema rimanda ad accesso dell'account di Microsoft, e non c'è modo di scaricare alcun file. Si richiede un chiarimento in merito oppure un altro percorso per tale attività.

Chiarimento 2

Buongiorno, non riusciamo a scaricare il progetto esecutivo.

I nostri tecnici informatici ci dicono che si tratta di un problema lato Sharepoint del Politecnico. Probabilmente qualche permesso mancante per l'accesso a quella risorsa.

Chiarimento 3

Buongiorno, non si riesce a scaricare il progetto.

Risposte 1-2-3

Le verifiche eseguite dalla scrivente Amministrazione hanno confermato, in alcuni casi, difficoltà ad accedere agli allegati del progetto esecutivo attraverso il link indicato al punto 7 della documentazione di gara inserita sulla piattaforma U-Buy; nessun problema invece è stato riscontrato utilizzando il link contenuto al punto 8 della documentazione.

Pertanto, si invitano gli operatori economici ad utilizzare il predetto link che per comodità viene di seguito riportato:

<https://politoit.sharepoint.com/:f:/s/public/edilog/Et59GfsFZJtArkvwm7LkM1EBvXYWhA-r1B9UAQjAqko9Ow?e=adpFt2>

Pubblicati il 19.12.2022

Chiarimento 4

In merito al criterio A3-punto A "incremento delle caratteristiche prestazionali dei moduli FV" si chiede quanto di seguito:

- 1) per garantire tutti gli elementi indicati nel disciplinare di gara, è possibile proporre un modulo fotovoltaico con potenza differente rispetto a quella a base di gara (modulo fv base gara potenza 390W)?
- 2) Il disciplinare di gara richiede (come ultimo elemento) di proporre inverter con garanzia di 20 anni contro i difetti di fabbricazione; si chiede se trattasi di refuso, visto che il criterio di valutazione riguarda solo le prestazioni dei moduli FV.



Risposta 4

- 1) Ferme restando le indicazioni e prescrizioni tecniche minime del progetto posto a base di gara, è possibile proporre un modulo FV con potenza differente, purché superiore a quella indicata negli atti di gara, senza che ciò comporti il riconoscimento di un punteggio tecnico in quanto la potenza non è menzionata tra le caratteristiche prestazionali oggetto di miglioria (cfr. punto A3 criterio di valutazione pag. 43 del disciplinare di gara)
- 2) Trattasi di refuso. Non deve quindi essere considerato come criterio premiale il requisito "Garanzia contro i difetti di fabbricazione degli inverter: 20 anni"; Pertanto detto requisito deve intendersi integralmente eliminato dalla descrizione del punto A3 dei criteri di aggiudicazione.

Pubblicati il 04.01.2023

Chiarimento 5

- 1) Le lavorazioni relative alla categoria OS18B superano il 10% dell'importo lavori; si chiede pertanto se detta categoria è a qualificazione obbligatoria oppure se può essere integralmente subappaltata a impresa in possesso di detta categoria.
- 2) Lavorazioni relative alla categoria OS18A: essendo di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto possono essere ricomprese nella categoria prevalente e subappaltate a impresa in possesso della categoria?
- 3) La scrivente è in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie (attinenti la gara) e importi:

OG1	CLASS. VIII
OG9	CLASS. II
OS3	CLASS. II
OS6	CLASS. IV
OS19	CLASS. I
OS23	CLASS. I
OS28	CLASS. III-bis
OS30	CLASS. V

Chiede conferma di poter partecipare alla gara come impresa singola.

Risposta 5

In relazione ai precedenti punti 1) e 2), si precisa che le categorie OS18B e OS18A, entrambe di importo superiore a 150.000,00 euro, si configurano come categorie a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabili ad imprese provviste delle relative attestazioni SOA, ai sensi dell'art. 105, D.lgs. n. 50/2016 (così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021), a norma del quale non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni



oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

In relazione al punto 3), e in particolare alla possibilità di partecipare alla gara in forma singola, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 92 del D.P.R. 207/2010 e 12 del d.l. 47/2014 nelle parti ancora in vigore.

In ordine alle categorie e classifiche possedute rispetto a quelle richieste dal bando di gara, si rinvia all'art. 61 del D.P.R. 207/2010.

Chiarimento 6

Chiediamo se con la qualificazione in OG 1 VIII copra l'intero importo dell'appalto possa partecipare subappaltando il 100% delle categorie di seguito indicate: OG9, OS1, OS3, OS4, OS18A, OS18B, OS19, OS21, OS23, OS28, OS30.

Risposta 6

Si rinvia alla risposta fornita in merito al chiarimento n. 5.

Chiarimento 7

Chiediamo conferma che le seguenti categorie OG9-OS01-OS04-OS18/A- OS18/B-OS19-OS21-OS23 nel caso non siano da noi possedute possano essere totalmente subappaltate a ditta in possesso di adeguata qualifica, incorporando l'importo delle stesse alla CAT. prevalente OG1.

Risposta 7

Si rinvia alla risposta fornita in merito al chiarimento n. 5.

Pubblicati il 09.01.2023

Chiarimento 8

Si chiede con la presente se è possibile ricevere il formato .xls del computo metrico estimativo.

Risposta 8

Considerata la diversità e specificità dei molteplici software in commercio - che potrebbero anche non essere compatibili con i diversi formati di file generati da ciascun software - la scrivente amministrazione, in un'ottica di massima trasparenza e parità di trattamento, ritiene di non mettere a disposizione dei concorrenti il computo metrico in formato editabile.

Chiarimento 9

Buongiorno, per ciò che riguarda la qualifica FER prevista all'art. 7.1 lettera b) del disciplinare si chiede se è possibile presentare un'autodichiarazione corredata dagli attestati in corso di rinnovo e copia del bonifico per accedere al corso di aggiornamento per l'accreditamento.

Si precisa che la validità è scaduta a dicembre e si è in fase di rinnovo; non è garantita l'emissione dei nuovi attestati entro la data di presentazione dell'offerta.



Risposta 9

Premesso che il requisito di cui trattasi deve essere posseduto da/lle impresa/e che effettueranno l'installazione delle pompe di calore e degli impianti fotovoltaici, attività eventualmente subappaltabile, in fase di partecipazione il concorrente - qualora intenda eseguire in proprio le lavorazioni di cui sopra, dovrà dichiarare (al punto 10 dell'allegato 1 – domanda di partecipazione) il possesso della qualifica FER in corso di validità, ovvero, qualora questa non fosse posseduta, dovrà dichiarare (nel predetto allegato 1) di impegnarsi a conseguirla prima dell'avvio delle relative attività. Qualora invece il concorrente non intenda svolgere le predette attività in proprio, dovrà manifestare (sempre nel medesimo allegato 1) la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad impresa/e in possesso della relativa qualifica FER.

Chiarimento 10

In relazione alla errata correzione del 10/01/2023 che elimina la dicitura "*trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera*", si richiede quindi conferma che i limiti al subappalto siano il 50% della categoria prevalente OG1 mentre tutte le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

Risposta 10

In merito al quesito formulato dall'Operatore Economico si richiama la disciplina dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nella parte in cui prevede "(...omissis... non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, **nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti (...omissis...)**".

L'Affidatario dovrà pertanto eseguire le lavorazioni della categoria OG1 in misura prevalente, ovvero in misura superiore al 50%, e potrà subappaltare integralmente le lavorazioni ricomprese nelle categorie scorporabili.

Chiarimento 11

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara (qualifica FER) si richiede conferma che tale requisito possa essere soddisfatto mediante la dichiarazione di subappalto con la quale si specificherà che la qualifica FER sarà posseduta dall'impresa subappaltatrice che installerà le pompe di calore e l'impianto fotovoltaico.

Risposta 11

Si rinvia alla risposta fornita in merito al chiarimento n. 9.

Pubblicati il 12.01.2023

Ufficio Appalti